



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Decreto n. 4/2022

Roma, 10 gennaio 2022

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19: attuazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Ai Signori:

Magistrato Segretario generale della Procura generale
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto
Dirigente amministrativo della Procura generale di Roma

e, per conoscenza, ai Signori:

Presidente della Corte d'appello di Roma
Avvocato generale
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma
Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma
Presidenti dei Tribunali del distretto
Sostituti procuratori generali
Magistrati del distretto giudicanti e requirenti, ordinari ed onorari, per il tramite dei capi dei rispettivi uffici
Procuratori europei delegati in servizio nella sede dell'EPPO di Roma
Consigli degli ordini degli avvocati del distretto
Consiglio superiore della magistratura
Consiglio giudiziario del distretto di corte d'appello di Roma
Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
RSPP e medico competente della Procura generale
RSU in sede e Organizzazioni sindacali

I. Il decreto-legge in oggetto aggiorna le misure cautelari sanitarie tese a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.

La nuova normativa non altera i fondamenti operativi sinora posti in essere per i controlli negli uffici giudiziari in base alle disposizioni previgenti, ma estende in modo significativo la portata dei controlli e il catalogo dei destinatari di essi.

Considerata anche la non facile lettura coordinata delle novelle legislative, che attengono a disposizioni molteplici, si ravvisa l'opportunità – per agevolare la tempestiva attuazione delle prescrizioni legislative, in modo per quanto possibile lineare ed omogeneo sul territorio, in ossequio anche al principio di buona amministrazione – di definire linee di indirizzo organiche per i profili di competenza del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

Il **Procuratore generale**, nella materia in esame, opera in duplice veste: a) quale **capo dell'ufficio**, per quanto attiene ai controlli sui dipendenti della Procura generale e sui soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del d.l. n. 52 del 2021; b) quale **responsabile della «sicurezza delle strutture** in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021», per quanto attiene ai controlli sui magistrati e altre categorie (compresi i difensori) cui sono estese le disposizioni concernenti i magistrati, come sarà appresso specificato.

II. Con il presente atto, pertanto:

- a) si aggiornano le disposizioni assunte dal Procuratore generale di Roma quale capo dell'ufficio, con atto a firma congiunta con il Dirigente amministrativo in data 12 ottobre 2021 (decreto n. 128), per quanto attiene ai controlli sul personale amministrativo e soggetti assimilati, *ex art. 9-quinquies* del d.l. n. 52 del 2021, ferme restando le competenze specifiche proprie del Dirigente;
- b) si specificano e aggiornano i contenuti della delega conferita – con i decreti n. 131 del 13 ottobre 2021 e n. 162 del 27 dicembre 2021, sino al termine dello stato di emergenza – al Segretario generale della Procura generale e ai Procuratori della Repubblica, per i controlli (*ex art. 9-sexies* del d.l. n. 52 del 2021) sui magistrati in servizio negli uffici di merito del distretto di Corte d'appello di Roma, ora estesi dal citato d.l. n. 1 del 2022 a varie altre categorie di soggetti (compresi i difensori), come appresso si specificherà.

III. Portando a sintesi le nuove disposizioni normative, al cui testo integrale si fa compiutamente rinvio, i controlli a scopo di cautela sanitaria possono così riepilogarsi:

- 1) il **Dirigente amministrativo** continuerà a dar corso – direttamente o a mezzo di personale appositamente incaricato – ai controlli già in essere (possessione del *green pass base*) nei confronti del **personale amministrativo** della Procura generale e degli **altri soggetti** appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del d.l. n. 52 del 2021 (come – tra gli altri – gli addetti alla pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Procura generale);
- 2) dal 15 febbraio 2022 il **Dirigente amministrativo** estenderà il controllo anche all'obbligo di esibizione dell'apposita certificazione (*green pass rafforzato*) per l'ingresso in ufficio degli **ultracinquantenni** che fanno parte delle categorie di cui al precedente punto 1, in quanto destinatari dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-*quinquies* del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2022;
- 3) i **delegati dal Procuratore generale (Segretario generale e Procuratori della Repubblica)** continueranno ad attuare – direttamente o a mezzo di personale appositamente incaricato – i controlli già in essere (possessione del *green pass base*) nei confronti dei soggetti già indicati dal previgente art. 9-*sexies* del d.l. n. 52 del 2021, ossia **magistrati ordinari e onorari** e giudici popolari, nonché giudici di pace, esperti e altri componenti di collegi giudicanti ordinari;
- 4) i **delegati dal Procuratore generale (Segretario generale e Procuratori della Repubblica)** estenderanno, con effetto immediato, i controlli di cui al precedente punto 3 (possessione del *green pass base*) a **difensori, consulenti, periti e altri ausiliari** del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 9-*sexies*, comma

4, del d.l. n. 52 del 2021, come modificato dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), del d.l. n. 1 del 2022;

- 5) dal 15 febbraio 2022 i **delegati dal Procuratore generale (Segretario generale e Procuratori della Repubblica)** estenderanno il controllo anche all'obbligo di esibizione dell'apposita certificazione (*green pass rafforzato*) per l'ingresso in ufficio degli **ultracinquantenni** che fanno parte delle categorie di cui ai precedenti punti 3 e 4, in quanto destinatari dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-*quinquies* del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2022;
- 6) sono esentati dai controlli i testimoni e le parti del processo;
- 7) dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe normativamente disposte) il **Dirigente amministrativo** attuerà le verifiche dei certificati verdi ordinari (*green pass base*) per l'accesso agli uffici della Procura generale dei **soggetti diversi da quelli di cui a tutti i punti che precedono**, secondo le modifiche apportate all'art. 9-*bis* del d.l. n. 52 del 2021 dall'art. 3 del d.l. n. 1 del 2022. Nel caso venga emanato il d.P.C.m. previsto dal comma 1-*bis*, lett. b), del citato art. 9-*bis*, la decorrenza – anziché dal 1° febbraio 2022 – sarà confermata alla data di efficacia del d.P.C.m.

IV. In base ai due decreti del Procuratore generale di Roma sopra citati (n. 131 e n. 162 del 2021), i controlli sui magistrati in servizio negli uffici di merito del distretto di Corte d'appello di Roma, di competenza del Procuratore generale ai sensi dell'art. 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, erano stati delegati come appresso:

- a) al **magistrato Segretario generale della Procura generale** della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma: controlli sui magistrati giudicanti, requirenti ed onorari in servizio presso la Corte d'appello, la relativa Procura generale, il Tribunale di sorveglianza di Roma in sede centrale, i magistrati addetti alla sede di Roma della Procura europea;
- b) al **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni** di Roma: controlli su tutti i magistrati, giudicanti requirenti ed onorari, operanti nel proprio ufficio e nel relativo Tribunale;
- c) a **ciascun Procuratore della Repubblica presso i Tribunali** ordinari del distretto di Corte d'appello di Roma: controlli su tutti gli altri magistrati, giudicanti requirenti ed onorari, operanti nel rispettivo circondario.

Le **deleghe** come sopra conferite devono intendersi ora estese – **sino al termine dello stato di emergenza** – a tutti gli altri soggetti menzionati dal comma 4 dell'art. 9-*sexies* del d.l. n. 52 del 2021, come novellato dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), del d.l. n. 1 del 2022: difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia.

Ciascuno dei delegati sarà competente e responsabile dei controlli sui soggetti testé menzionati, quando costoro operano presso i diversi uffici giudiziari, come rispettivamente ripartiti nella delega.

V. Ogni delegato è invitato ad attivare con urgenza le opportune interlocuzioni con i capi degli uffici giudicanti e con le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, così da aggiornare in modo auspicabilmente condiviso i meccanismi di controllo. Potranno essere stipulati opportuni protocolli d'intesa, anche relativamente alle verifiche dei *green pass* in occasione delle udienze.

In generale, indirizzo prioritario sarà quello di realizzare i più ampi controlli; la modulazione delle verifiche terrà comunque conto delle diverse situazioni concrete, anche strutturali. Nell'affrontare le complesse problematiche relative agli uffici giudiziari della città di Roma, si terrà conto dei risultati delle iniziative già avviate, con il coinvolgimento delle forze di polizia, della Conferenza permanente e dell'avvocatura.

Ogni disposizione adottata in materia dovrà essere compatibile con la disciplina vigente in materia di controlli sanitari e di *privacy*.

In caso di soggetto che risulti non in regola con gli obblighi di legge, i preposti al controllo dovranno vietare l'accesso alla struttura o la permanenza in essa se la persona già vi abbia fatto ingresso. Provvederanno, quindi, alle comunicazioni come da disposizioni contenute nei precedenti decreti.

VI. Per i soggetti esenti dovranno essere adottate apposite misure organizzative, in conformità alle disposizioni normative che li concernono.

VII. Ciascun delegato relazionerà tempestivamente al Procuratore generale sulle modalità attuative adottate e sull'andamento dei controlli. L'aggiornamento informativo dovrà essere fornito al Procuratore generale entro il mese di febbraio 2022, anticipando però immediatamente ogni utile comunicazione soprattutto nel caso di criticità.

VIII. I destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

IX. Il presente provvedimento avrà efficacia immediata, con riserva di eventuali integrazioni o modifiche, anche in rapporto a norme, linee-guida, circolari o novità strutturali che siano in futuro adottate. In tale prospettiva, si terrà conto di eventuali provvedimenti dell'amministrazione centrale relativi a tempistica e a modalità dei controlli, in rapporto alle problematiche operative o ad ogni altro fattore concreto.

X. Le linee di indirizzo del presente provvedimento sono state preventivamente partecipate all'avvocatura istituzionale e associata.

Nel contesto dei rapporti di proficua e leale collaborazione, i Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto sono invitati a diramare il presente decreto a tutti gli iscritti.

XI. Il Dirigente amministrativo della Procura generale è invitato a curare la diramazione del presente decreto al personale della Procura generale, ai tirocinanti *ex art.* 73 del d.l. n. 69 del 2013 e agli altri destinatari dei controlli a lui demandati.

XII. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Rif. 12/2022 gab. pos. 19

Roma, 27 gennaio 2022

Ai Signori:

Presidente della Corte d'appello di Roma
Magistrato Segretario generale della Procura generale
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma
Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma
Presidenti dei Tribunali del distretto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto
Dirigente amministrativo della Procura generale di Roma

e, per conoscenza, ai Signori:

Questore di Roma
Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma
Provveditore interregionale della polizia penitenziaria
Avvocato generale
Sostituti procuratori generali
Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto
Consiglio superiore della magistratura
Consiglio giudiziario del distretto di corte d'appello di Roma
Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Oggetto: Misure di cautela sanitaria per fronteggiare l'emergenza COVID-19: attuazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del d.P.C.m. 21 gennaio 2022.

1. Con proprio decreto n. 4/2022 dello scorso 10 gennaio, lo scrivente Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha adottato le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in attuazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Nel richiamare tutti i destinatari alla puntuale osservanza di quanto disposto nel predetto decreto (che si allega alla presente per comodità di consultazione), si ritiene opportuno offrire le seguenti specificazioni al fine di agevolare l'attuazione dei controlli di cautela sanitaria già attivati e che si prevede a breve possano essere eseguiti in forma più snella attraverso strumenti automatici di lettura dei *green pass*, dei quali è in corso la procedura di acquisto in via di urgenza.

Al fine di promuovere il coordinamento, si riassumono inoltre qui appresso i profili di competenza dei Dirigenti degli uffici giudiziari, come definiti dal d.P.C.m. 21 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2022 e recante *Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19*, ferma restando la loro responsabilità per i controlli nei confronti del personale amministrativo e degli altri soggetti appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (come – tra gli altri – gli addetti a pulizia, ristorazione e manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso ciascun ufficio).

2. Come è noto, per tutti i soggetti non ricompresi nelle categorie per le quali già sono attivati i controlli all'ingresso (quali i magistrati ed equiparati, il personale amministrativo ed equiparati, i difensori, i periti, i consulenti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione), l'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, stabilisce che dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 l'accesso ai pubblici uffici è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle c.d. certificazioni verdi COVID-19.

In base alla lett. *b*) del citato comma 1-*bis*, il d.P.C.m. 21 gennaio 2022 ha definito le esigenze essenziali e primarie della persona – tra cui quelle “di giustizia” – per soddisfare le quali è possibile accedere senza il possesso di una certificazione verde.

Nella parte che qui interessa, il d.P.C.m. espressamente prevede che:

- le esigenze di giustizia per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari senza il possesso della certificazione verde sono esclusivamente quelle relative alla «presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata»;
- il rispetto di tali misure è assicurato dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione;
- le disposizioni menzionate acquistano efficacia a far data dal 1° febbraio 2022;
- resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, comma 8, del d.l. n. 52 del 2021 (come modificato), circa la non sottoposizione ai controlli di testimoni e parti del processo.

3. Resta riservata ai Dirigenti di ciascun ufficio giudiziario l'adozione delle disposizioni che riterranno opportune per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. 21 gennaio 2022, nella loro qualità di responsabili dei servizi di giustizia di cui all'art. 1, comma 1, lett. *d*), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio.

Come positivamente sperimentato in relazione ai controlli già in essere, si auspica la realizzazione di ogni opportuna interlocuzione tra i capi degli uffici giudicanti, i Procuratori delegati dal Procuratore generale e le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, così da aggiornare in modo per quanto possibile condiviso (anche con eventuali protocolli d'intesa) i meccanismi di controllo.

4. I Capi degli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di Roma sono invitati a valutare l'opportunità della ulteriore diffusione della presente nota a soggetti ed organismi comunque interessati.

Il Dirigente amministrativo della Procura generale avrà cura di inoltrarla alla società di vigilanza Security.it s.r.l.

IL PROCURATORE GENERALE
Antonio Mura

